



Studio Annalise Keating

Caso n. 6 del 18.11.2021

Gruppo: Paola De Salvo

Componenti del gruppo: Paola De Salvo, Matteo Avella, Pietro Fatone, Elisabetta Giurato

Discussione in aula: sì no

Parere sul caso: L'art 575 c.p. tutela il bene più prezioso per l'uomo e per l'ordinamento giuridico ovvero quello della vita: "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito...", l'imputata ha colpito il marito con un coltello alla nuca, non solo compiendo il più grave dei delitti, ma facendolo con dolo intenzionale, poichè è evidente che la sua azione aveva lo specifico fine di uccidere il marito. Sono inoltre presenti due circostanze aggravanti speciali ex art. 577 c.p., in presenza delle quali il delitto di omicidio doloso viene punito con la pena dell'ergastolo. Infatti la vittima del delitto era il coniuge separato dell'imputata e con l. 4/2018 è stata inasprita la pena prevista per l'omicidio del proprio coniuge, anche legalmente separato, che è passata dai 24 ai 30 anni, all'ergastolo. In più si tratta di un caso di omicidio premeditato; sussiste premeditazione in presenza di due presupposti, uno psicologico: la preordinazione di modalità e mezzi per assicurare al piano criminoso una possibilità di riuscita, e uno cronologico: che sia trascorso un notevole lasso di tempo tra l'ideazione del reato e la sua concreta attuazione, requisiti entrambi presenti nel caso di specie. "Lei lo sapeva che prima o poi sarebbe andata a finire così" e "il coltello già lo deteneva in camera da letto prima del suo arrivo", elementi che portano a ritenere che la donna nascondeva l'arma già da tempo, in attesa del momento giusto per agire, "la situazione di violenza era infatti già da tempo presente in casa". Nonostante si tratti evidentemente di omicidio premeditato, si può presumere che la donna nel momento in cui ha compiuto il reato versasse in uno stato d'ira determinato dalla violenza subita dal marito. Ma anche ritenendo presente la circostanza attenuante comune ex art. 62 n. 2), nel giudizio di bilanciamento, il giudice, a norma dell'art. 577 c.p., non potrà ritenere questa prevalente rispetto all'aggravante di aver agito nei confronti del coniuge separato. Tuttavia, si potrebbe dimostrare, nel corso del processo, che la donna era, nel momento in cui ha commesso il fatto, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la sua capacità d'intendere e di volere, portando così a una diminuzione della pena (art. 89 c.p.). Tale attenuante è infatti applicabile anche in presenza delle circostanze aggravanti speciali ex art. 577 c.p. Si può ritenere che la donna, subendo violenze da anni, vivendo in una situazione di angoscia e paura costante per le continue aggressioni fisiche e verbali del marito, fosse arrivata a una sofferenza e un'ansia psichiche tali da determinare una grave compromissione delle sue capacità intellettive e volitive, elementi che le hanno dato la spinta, dopo l'ultima violenza del marito, a compiere quel reato che però già da tempo lei premeditava. Vizio parziale di mente e premeditazione non sono infatti automaticamente incompatibili, e anche la Suprema Corte ne ha più volte affermato la conciliabilità, in quanto "il vigente sistema giuridico penale mantiene distinti i due concetti rendendoli operanti su piani diversi, cosicché in sede di giudizio si integrino senza annullarsi". Per tali ragioni riteniamo quindi che, nel caso di specie, la pena dell'ergastolo (ex artt. 575 e 577 c.p.), debba essere sostituita con la reclusione da 20 a 24 anni (ex artt. 89 e 65 c.p.). Infine, la prevedibile difesa dell'imputata e dei suoi avvocati, basata sulla causa di giustificazione del reato per legittima difesa ex art. 52 c.p., dovranno, senza dubbio, essere respinte, non essendo presenti i presupposti per la stessa nel caso di specie. Innanzitutto non vi è la necessità di difendere, che sussiste quando il pericolo non possa essere altrimenti evitato, ad esempio sostituendo la difesa con una reazione meno dannosa. La donna invece di uccidere il marito avrebbe potuto allertare le forze dell'ordine e farsi refertare dal pronto soccorso dell'ospedale più vicino, confidando nel fatto che finalmente le autorità attuassero misure a tutela della sua incolumità. Non vi è poi il requisito del pericolo attuale di un'offesa ingiusta, infatti la difesa deve essere necessitata dall'imminenza dell'offesa, alla quale è necessario reagire



in modo pronto e sollecito; in questo caso la donna ha invece agito per il futuro, per bloccare quella spirale di violenza della quale era vittima, tant'è che il marito è colpito alle spalle, a dimostrazione che la moglie non si stava difendendo da alcun pericolo attuale.

